



NOTAIO
FRANCESCO PIZZUTI

Repertorio n. 78-534

Raccolta n. 17-9PL

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Oggi 26 maggio 2021-----

(ventisei maggio duemilaventuno)-----

alle ore sedici e minuti trenta;-----

in Taranto, nel mio studio in Via D. Acclavio, 73;-----

dinanzi a me **dr. FRANCESCO PIZZUTI**, notaio in Taranto, iscritto nel ruolo dei notai del Distretto Notarile di Taranto,-----

-----è presente la Signora:-----

Bruno Gabriella, nata a Taranto il 13 novembre 1973, domiciliata per la carica presso la sede dell'infra nominata Associazione, C.F.: BRN GRL 73S53 L049N, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione non riconosciuta denominata:-----

- "**ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO THALASSEMICO TARANTO - ONLUS**", con sede in Taranto, Via Ovidio, 22, C.F.: 90012340734;-----
comparente della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo.-----

La Sig.ra Bruno Gabriella mi richiede di far constare con il presente verbale le deliberazioni che sarà per adottare l'Assemblea straordinaria degli Associati della suddetta associazione, convocata in seconda adunanza, essendo andata deserta la prima - come afferma la richiedente - in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente-----

Ordine del Giorno-----

Approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 e ampliamento dell'oggetto sociale (attività di raccolta sangue);-----

Aderendo alla richiesta espressami, io notaio do atto di quanto segue:-----

La richiedente, Sig.ra Bruno Gabriella, assunta la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto, constatata:-----

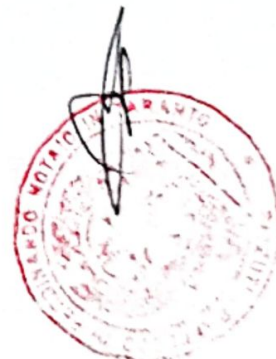
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato agli associati con le modalità previste dall'art. 12 del vigente statuto;-----

- che sono intervenuti, in proprio o per deleghe che previo controllo sulla loro regolarità vengono acquisite agli atti dell'associazione, un numero di associati aventi diritto al voto sufficiente per legge o statuto per validamente deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno, e precisamente l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. In particolare, mi dichiara che sono presenti gli Associati indicati nell'elenco che in originale, previa sottoscrizione della richiedente e di me notaio e previa lettura da me datane, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale. Da esso risulta, a fianco del nominativo di ciascun Asso-

Registrato a Taranto

Il 17-06-2021

al n. 104P3/Sec. 11



ciato, la sua presenza (in proprio o per delega - agli atti dell'associazione - e con il nominativo del delegato) o la sua assenza in assemblea.-----

Quindi la Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e capace di deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.-----

Passando a discutere dell'argomento stesso, espone all'assemblea i motivi che rendono necessario procedere all'approvazione di un nuovo testo dello statuto dell'associazione, soprattutto al fine di adeguarlo alle disposizioni inderogabili della riforma del così detto "Terzo Settore", dettata dal D.Lgs. n. 117/2017, che prevede tra l'altro all'art. 101 che "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2021"; in particolare la Presidente precisa che nella denominazione dell'associazione verrà inserito l'acronimo OdV (Organizzazione di volontariato), essendo l'Associazione attualmente iscritta nel relativo Registro tenuto dalla Regione Puglia al numero 1091; inoltre fa presente all'assemblea che, considerata l'importanza di tale attività per il conseguimento delle finalità dell'associazione, si rende necessario ampliare l'oggetto dell'associazione medesima, prevedendo nel medesimo, oltre a quanto già previsto, anche l'attività di raccolta sangue; all'uopo la Presidente illustra ampiamente il testo del nuovo statuto che si propone all'assemblea di approvare, dandone inoltre lettura all'assemblea medesima.-----

Udite le proposte della Presidente, dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità,-----

-----d e l i b e r a-----

- di ampliare l'oggetto dell'Associazione, inserendo nel medesimo, oltre alle attività già presenti, anche l'attività di raccolta sangue;-----

- di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione risultante sia dalla modifica appena apportata, sia da tutte quelle necessarie al fine di adeguare detto statuto alle disposizioni inderogabili della riforma del "Terzo Settore", dettata dal D.Lgs. n. 117/2017, statuto composto di 39 (trentanove) articoli, di cui ha ricevuto lettura dalla medesima Presidente e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, firmato dalla Presidente dell'Assemblea in segno di approvazione da parte della medesima, oltre che da me notaio.-----

Non essendovi altro da deliberare e non avendo chiesto nessuno la parola, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette.-----

Le spese del presente atto e delle formalità dipendenti sono

a carico dell'Associazione.-----
Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Questo
verbale, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fidu-
cia ed a mia cura e completato di mio pugno su tre pagine sin-
qui di un sol foglio, è stato da me notaio letto alla compa-
rente, e viene sottoscritto come per legge alle ore *dieci e*
minuti dieci

Bruno Gelletti

Stefano Lombardi



Allegato	<u>A</u>
Al Repertorio n.	<u>78-534</u>
Raccolta n.	<u>17982</u>

Assemblea del

26 maggio 2021

Elenco Soci della "ASSOCIAZIONE BAMBINO THALASSEMICO-ONLUS"

P R O G.	COGNOME E NOME	EVENTUALE CARICA SOCIALE	PR ES EN TE	EVENTUALE DELEGA A:	AS SE NT E
1	BRUNO Gabriella	Presidente	X		
2	PIACCIONE Immacolata	Vice Presidente	X		
3	CASTORINA Elisabetta	Membro Consiglio Direttivo	X		
4	ALBANO Massimo	Membro Consiglio Direttivo	X		
5	GIURI Daniela	Membro Consiglio Direttivo	X		
6	BATTISTA Marika	Membro Consiglio Direttivo	X		
7	RUSSO Mariantonietta	Membro Consiglio Direttivo	X		
8	GRIPPA Angela				X
9	CAPUTO Annapia				X
10	MARINARO Filippo				X
11	PARADISO Irene				X
12	BRUNO Luciana		X		
13	GIAMPETRUZZI Raffaele				X
14	BRUNO Stefania				X
15	MAPPA Vita				X
16	PERRUCCI Vita		X	BRUNO Luciana	
17	BUCCI Silvio				X
18	BOLOGNINO Marianna				X
19	PETRALLIA Andrea				X
20	CARAMIA Antonia				X
21	LATTE Antonio				X

Bruno Gabriella




Allegato ^{"B"}
Rep. N. 38534
Racc. N. 11994



NOTAIO
FRANCESCO PIZZUTI

-----Costituzione - Denominazione - Sede - Durata-----

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto a Via Ovidio n. 22, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata:-----

"ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO THALASSEMICO TARANTO - ODV"-----
in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs. n. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.-----

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.-----

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.-----

Art. 2. La **"ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO THALASSEMICO TARANTO - ODV"**, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.-----

Finalità e attività-----

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

g) formazione universitaria e post-universitaria;-----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.-----

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: promozione di tutte le iniziative a favore del bambino thalassemico sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, terapia, riabilitazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla donazio-



ne del sangue.-----
Art. 4. Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'associazione realizza interventi che permettano di assicurare ad ogni bambino affetto da talassemia il diritto al trattamento ottimale e ad una socializzazione intesa come inserimento nella vita normale. L'associazione potrà quindi svolgere:-----

- assistenza globale al bambino e adulto talassemico attraverso la creazione di servizi specializzati nella terapia della talassemia da prestarsi in "Ospedali di giorno", in strutture dedicate ed anche in via ambulatoriale;-----

- formazione di personale medico e paramedico specializzato nell'assistenza della talassemia anche attraverso il sistema di formazione continua in medicina ECM;-----

- attività che permettano l'inserimento del talassemico nella vita scolastica e nella vita sociale, lavorativa e dell'impegno sociale;-----

- ricerca scientifica anche mediante l'istituzione di borse di studio, di specializzazione ed altri tipi di incentivazioni;-----

- attività di diffusione di informazioni su ogni argomento riguardante la talassemia, anche attraverso l'organizzazione di, o la partecipazione, in Italia o all'estero, a congressi, giornate di studio, seminari, pubblicazione di opere a carattere divulgativo;-----

- attività di promozione dei rapporti con le associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione avente analoghe finalità;-----

- sostegno (anche finanziario) ad iniziative e progetti di ricerca scientifica per la guarigione dalla talassemia;-----

- attività di raccolta sangue.-----

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.-----

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.-----

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui

all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.-----

Soci-----

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.-----

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.-----

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.-----

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.-----

Diritti e doveri dei soci-----

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.-----

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.-----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.-----

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

Perdita della qualità di socio-----

Art. 11. La qualità di socio si perde:-----

- a) per morte;-----
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;-----
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;-----
- d) per esclusione.-----

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scor-



retti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.-----
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.-----

Volontari-----

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.-----

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.-----

Sostenitori-----

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.-----

Lavoratori-----

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.-----

Organi Sociali e Cariche Elettive-----

Art. 15. Sono organi dell'associazione:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;-----
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.-----

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

L'Assemblea-----

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.-----

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.-----

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.-----

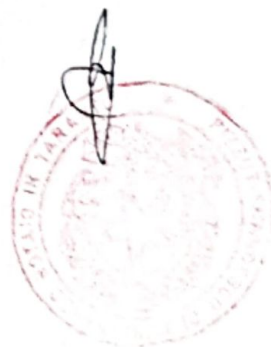
Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.-----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.-----

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.-----

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- discute ed approva il bilancio;-----
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;-----
- definisce il programma generale annuale di attività;-----
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;-----
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei compo-



nenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;-----

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;---

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;--

- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;-----

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;-----

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;-----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;-----

- delibera su ogni altro oggetto attribuito alla propria competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.---

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce- in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.-----

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.-----

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di manp. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.-----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.--

Consiglio Direttivo-----

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.-----
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;-----

il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.-----

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.---

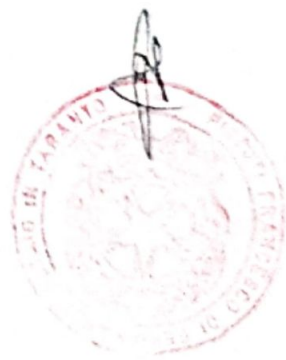
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.-----

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.-----

Nello specifico:-----

- elegge tra i propri componenti il presidente;-----
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;-----
- elegge il tesoriere e il segretario;-----
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;-----
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;-----
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di



Broom
Gelville

[Signature]
[Signature]
[Signature]



attività;-----
- individua le attività diverse da quelle d'interesse genera-
- le esperibili dall'associazione;-----
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presen-
- ta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;-----
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bi-
- lancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione
- e la sua approvazione;-----
- conferisce procure generali e speciali;-----
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone
- mansioni, qualifiche e retribuzioni;-----
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento
- dell'associazione e degli organi sociali;-----
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi
- soci;-----
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal
- Presidente;-----
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.-----

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.-----

Il Presidente-----

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.-----

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.-----

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.-----

Il Tesoriere-----

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.-----
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque ese-

guire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.-----

Il Segretario-----

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.-----

L'Organo di controllo-----

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.-----

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.-----

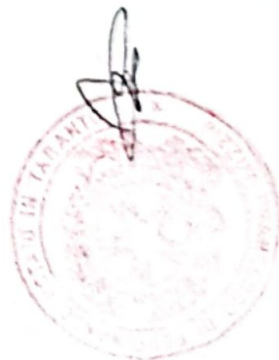
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.-----

Revisore legale dei conti-----

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale



iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

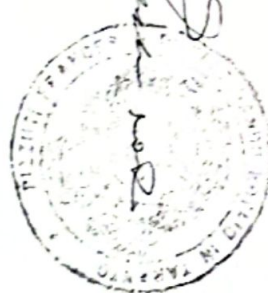
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secon-

Bravo Goldstein



do le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:-

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale.

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14 c. 2 D.Lgs. n. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro

Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale.-----

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.-----

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.-----

Norma finale-----

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.-----

Bruno Gobbi

Giuseppe Fanti



La copia conforme all'originale
composta di NOVE **fogli,**

per uso ESENTE DA BOLLE

Taranto, il 21 GIUGNO 2024

Giuseppe Fanti

